



## CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

Prot. 5353/12

Ai Sig. Presidenti  
dei Consigli dell'Ordine di  
Brescia, Bergamo, Crema, Cremona e Mantova

Oggetto: nuova regolamentazione concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi ai difensori

Come è noto, con Decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 sono state emanate le disposizioni concernenti, fra l'altro, la determinazione giudiziale dei compensi concernenti le prestazioni professionali degli avvocati, da applicarsi anche in caso di liquidazione delle prestazioni svolte a favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio e a quelle ad esse equiparate ai sensi del D.P.R. 115/2002.

Tanto premesso, al fine di consentire sia la valutazione dell'attività svolta, ai sensi in particolare dell'art. 14 del D.M. in parola, sia di rendere più celere la procedura di liquidazione, si reputa che i legali richiedenti la liquidazione, allegghino all'istanza la seguente documentazione (in copia):

- atto di nomina a difensore (sia esso di fiducia o di ufficio);
- decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
- copia dell'atto di appello;
- copia del verbale di udienza;
- copia della sentenza di appello

Nel caso di difensore d'ufficio di imputato non ammesso al gratuito patrocinio, il difensore dovrà altresì attestare di non aver ricevuto alcun emolumento dal patrocinato, ovvero dichiarare quali emolumenti ha ricevuto.

Nel caso di difensore dell'imputato irreperibile, va prodotto il decreto di irreperibilità, ovvero la documentazione che giustifica la cosiddetta irreperibilità di fatto.

Potrà inoltre essere allegata all'istanza ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell'attività svolta.

Si ringrazia per la collaborazione

Brescia, 12 ottobre 2012

I Presidenti delle Sezioni Penali

Euro Peste

U. F. C.